



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Esibizione, ispezione e rendimento dei conti nel processo

Autore: Edizioni Simone | 18/03/2017



I mezzi di prova nel processo ordinario: l'ordine del giudice di esibire documenti necessari ai fini della decisione. Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione.

Il giudice, su istanza di parte, ha il potere di ordinare alla parte o ad un terzo di esibire in giudizio un *documento* o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione, purché ciò possa avvenire senza grave danno della parte o del terzo

e senza costringere gli stessi a violare il segreto d'ufficio o professionale. se la parte si rifiuta di esibire quanto richiesto, il giudice può trarre da tale rifiuto argomenti di prova.

Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione

Il giudice può richiedere d'*ufficio* alla Pubblica amministrazione informazioni scritte su atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo (art. 213).

La nota contenente le informazioni fornite dalla P.a. è inserita nel fascicolo d'ufficio.

L'ispezione

Il giudice ha il potere di ordinare l'ispezione, sia di persone che di cose (mobili o immobili); ne fissa il tempo, il luogo ed il modo (art. 258); vi procede **personalmente** anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale; può farsi assistere anche da un consulente tecnico se sono necessarie particolari cognizioni tecniche.

Il giudice ai sensi dell'art. 118 può impartire l'ordine di consentire l'ispezione alla parte o a terzi: in caso di **rifiuto** da parte del primo, senza giustificato motivo, il suo comportamento sarà valutato dal giudice come argomento di prova; nel caso di rifiuto **del terzo**, questi sarà condannato ad una pena pecuniaria fra i 250 ed i 1.500 euro; **aumento quest'ultimo previsto ex L. 69/2009**, per sanzionare i comportamenti che costituiscono un **impedimento** alla realizzazione di un **processo rapido**.

In caso di *ispezione di oggetti, documenti, luoghi* (art. 261), il G.i. può fare eseguire rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche o cinematografiche. Per accertare se un fatto possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può procedere all'*esperimento*, ossia alla ricostruzione del fatto, facendosi eventualmente assistere da un esperto o affidandone l'esecuzione allo stesso.

Il rendimento dei conti

Se il giudice ordina la presentazione di un conto consuntivo, questo deve essere depositato in cancelleria, con i documenti giustificativi, almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

A seguito della presentazione:

- *se il conto è accettato*, il G.i. ne dà atto nel processo verbale ed *ordina il pagamento delle somme* che risultano dovute: *l'ordinanza è titolo esecutivo*;
- *se il conto è impugnato*, la parte che lo impugna deve specificare le partite che intende contestare.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

Elementi Maior di Diritto Processuale Civile

a cura di Antonella Comite

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**